



DELIBERA N.	395
SEDUTA N.	137
DATA	13/11/2023

pag.	1
------	---

LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO PER INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.**

Il 13 novembre 2023 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Andrea Biancani	- Vicepresidente	X	
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



OGGETTO: CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO PER INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi riportati in tale documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio - Assemblea legislativa;

VISTA la proposta del Segretario generale, che contiene il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale);

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- 1) di approvare i Criteri per l'istituzione delle posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione e per il conferimento degli incarichi, indicati nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
(Dino Latini)

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio)
- CCNL comparto Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022

Motivazione

L'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14, prevede che alle dirette dipendenze del Segretario generale o nell'ambito dei servizi o delle aree organizzative complesse possono essere istituite posizioni organizzative non dirigenziali, caratterizzate dalla particolare complessità, specializzazione ed autonomia delle competenze e dei processi attribuiti, sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e degli obiettivi assegnati alle strutture del Consiglio.

Il medesimo articolo, al comma 2, dispone che all'individuazione delle posizioni organizzative si provvede secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 5, il quale demanda l'individuazione dei relativi criteri, nonché il numero massimo delle posizioni organizzative, all'Ufficio di presidenza. In particolare, tali criteri sono definiti su proposta del Segretario generale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), che si avvale, ai sensi dell'articolo 11, quale organo di consultazione, del Comitato di direzione.

L'area delle posizioni organizzative, già prevista dal CCNL Funzioni locali 2016-2018 del 21 maggio 2018, è stata di nuovo disciplinata dal CCNL Funzioni locali 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022. Sono quindi ora previsti dall'articolo 16 gli incarichi di Elevata Qualificazione, intesi come posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, secondo criteri previamente individuati dall'amministrazione in base alle proprie esigenze organizzative.

E' mantenuta la precedente ripartizione che distingue due tipologie:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, prevista dal nuovo contratto.

Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico.



Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti nel proprio ordinamento.

A tal fine è preso come riferimento di partenza la contrattazione decentrata attivata successivamente al Contratto nazionale di lavoro del 16 novembre 2022, con la previsione di uno stanziamento di Bilancio del Consiglio regionale per posizione e risultato pari da euro 336.801,22.

In data 23 ottobre e 8 novembre 2023, convocate le delegazioni di parte pubblica e sindacale con note prot. nn. 7306 e 7709, si è tenuto il confronto previsto dall'art. 5 del CCNL del 16 novembre 2022, nell'ambito del quale non sono stati posti rilievi in merito ai criteri di conferimento, di cui al disciplinare allegato al presente atto.

I costi che derivano dal presente atto sono quelli già previsti in sede di determinazione del Fondo 2023 delle risorse decentrate per il personale non dirigente dell'Assemblea legislativa con deliberazione n. 385/133 del 3 ottobre 2023.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
(Fabio Stronati)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta attesta che nel bilancio 2023 è previsto lo stanziamento a copertura dei costi che derivano dal presente atto.

La responsabile della posizione
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)



DELIBERA N. 395

SEDUTA N. 137

DATA 13.11.2023

pag.
5

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto propone l'approvazione del presente atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di 12 pagine, di cui 7 di allegati.

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
(Antonio Russi)



ALLEGATO A

CRITERI PER L'ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO PER INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Normativa di riferimento:

La legge regionale 30 giugno 2003, n.14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale)

L'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 giugno 2003, n.14 prevede che alle dirette dipendenze del Segretario generale o nell'ambito dei servizi o delle aree organizzative complesse possono essere istituite posizioni organizzative non dirigenziali, caratterizzate dalla particolare complessità, specializzazione ed autonomia delle competenze e dei processi attribuiti, sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e degli obiettivi assegnati alle strutture del Consiglio.

Il medesimo articolo, al comma 2, dispone che alla individuazione delle posizioni organizzative di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 5, il quale demanda l'individuazione dei relativi criteri, nonché il numero massimo delle posizioni organizzative, all'Ufficio di presidenza. In particolare, tali criteri sono definiti su proposta del Segretario generale ai sensi dell'articolo 3, comma 2 lettera b), che si avvale, ai sensi dell'articolo 11, quale organo di consultazione, del Comitato di direzione.

Il Contratto nazionale di lavoro (comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022)

Incarichi di Elevata Qualificazione

Il Contratto di lavoro funzioni locali 2019/2021 del 16 novembre 2023, di seguito definito "contratto", disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione. Prevede infatti che gli enti istituiscono posizioni di lavoro con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, che richiedono:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Gli incarichi afferenti alle suddette posizioni di lavoro possono essere assegnati esclusivamente al personale inquadrato nell'Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione.

Nella definizione dei criteri per l'individuazione di tali posizioni si terrà conto dell'assetto organizzativo e degli obiettivi propri della programmazione annuale e triennale dell'attività del Consiglio regionale.

Criteri generali

Gli incarichi relativi alle posizioni di lavoro di EQ sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

Graduazione delle posizioni di EQ

Il trattamento economico accessorio del personale incaricato delle posizioni di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della



DELIBERA N. 395
SEDUTA N. 137
DATA 13.11.2023

pag. 7

graduazione di ciascuna posizione. La suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, tiene conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione.

Criteri per la determinazione e per l'erogazione della retribuzione di risultato

Sono definiti i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni previste dal proprio ordinamento.

I criteri e le fasi procedurali per il conferimento degli incarichi nel Consiglio- Assemblea legislativa:

Le fasi del procedimento:

individuazione e graduazione delle posizioni di EQ	conferimento dei relativi incarichi	valutazione dei risultati conseguiti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato
--	-------------------------------------	---

Le competenze:

Il Segretario generale , che si avvale del Comitato di direzione quale organo di consultazione, predisporre la proposta dei Criteri generali ai fini del conferimento degli incarichi di posizione di EQ	La proposta dei Criteri generali ai fini del conferimento degli incarichi di posizione di EQ è oggetto di informazione e confronto sindacale	L'Ufficio di presidenza individua il numero massimo, i criteri per l'istituzione e il conferimento delle di posizioni di EQ
---	---	--

I centri di responsabilità a carattere non dirigenziale nell'ambito del Consiglio regionale - Assemblea legislativa

Delineato il modello macro organizzativo in attuazione della legge regionale 30 giugno 2003 n. 14, si individuano i centri di responsabilità a carattere non dirigenziale, anche per le finalità che derivano dal perseguimento degli obiettivi programmatici individuati nel programma annuale e triennale e nel piano dettagliato degli obiettivi.

In tale contesto i criteri a cui far riferimento sono:

- a) livello di aggregazione delle funzioni e delle competenze nella struttura dirigenziale di riferimento;
- b) evitare la parcellizzazione e duplicazione delle funzioni e delle responsabilità, realizzando, ove possibile, accorpamenti di settori di competenza tra loro omogenei o complementari;
- c) ottimizzare l'uso delle risorse, la distribuzione dei carichi lavorativi e delle relative responsabilità.

L'istituzione delle posizioni di lavoro relative agli incarichi di Elevata Qualificazione



Il **Segretario generale**, nel rispetto della normativa e dei criteri generali individuati dall'Ufficio di presidenza, provvede all'istituzione delle posizioni di lavoro relative agli incarichi di EQ, sentito il Comitato di direzione.

Il Segretario generale comunica preventivamente l'atto di istituzione all'Ufficio di presidenza, e lo trasmette alle organizzazioni sindacali

Per ciascuna posizione di Elevata Qualificazione dovrà in particolare essere compilata la seguente scheda:

Struttura di riferimento	
Denominazione della posizione di E.Q.	
Tipologia della posizione di lavoro: art.16 comma 2; lett. a) e b)	
Requisiti specifici per l'assunzione dell'incarico	
Attività prevalenti che caratterizzano la posizione	
Grado di autonomia, responsabilità assegnata al titolare della posizione e risultati attesi	
Retribuzione di posizione	

L'atto di istituzione potrà prevedere posizioni di lavoro in cui coesistono gli ambiti professionali descritti dall'articolo 16, comma 2 lettera a) e b).

La graduazione delle posizioni organizzative avviene in base ai seguenti indicatori:

Articolo 16, c.2 lett. a)

a) complessità delle funzioni da svolgere;	fino a	10
b) specializzazione richiesta per i compiti affidati;	fino a	10
c) carichi lavorativi propri della struttura;	fino a	10
d) frequenza di procedure non ripetitive;	fino a	10
e) responsabilità di procedimenti amministrativi;	fino a	10
f) responsabilità esclusiva di procedure o linee di attività;	fino a	10
g) grado di autonomia e assunzione diretta di responsabilità in ordine al lavoro svolto;	fino a	10
h) entità delle risorse economiche movimentate;	fino a	10
i) quantità personale assegnato o coordinato;	fino a	10
j) importanza della posizione in relazione alle funzioni e agli obiettivi della macrostruttura in cui è inserita.	fino a	10
		100



DELIBERA N. 395
SEDUTA N. 137
DATA 13.11.2023

pag. 9

Articolo 16, c.2 lett. b)		
a) complessità delle funzioni da svolgere;	fino a	10
b) requisiti culturali e specializzazione richiesta per i compiti affidati;	fino a	10
c) professionalità ed esperienza necessaria per lo svolgimento delle funzioni;	fino a	10
d) frequenza di attività di consulenza in settori diversi od attività non ripetitive;	fino a	10
e) grado di autonomia;	fino a	10
f) assunzione diretta di responsabilità in ordine al lavoro svolto;	fino a	10
g) importanza della posizione in relazione alle funzioni, agli obiettivi della macrostruttura in cui è inserita, ai soggetti interlocutori;	fino a	10
h) complessità e rilevanza dell'attività;	fino a	10
i) grado di specializzazione delle materie trattate;	fino a	10
j) complessità quadro relazionale esterno.	fino a	10
		100

Il valore delle fasce economiche per le posizioni di lavoro di cui all'articolo 16, comma 2 lettere a) e b) è parametrato in base al punteggio attribuito alle posizioni medesime secondo lo schema sotto indicato.

Nella medesima posizione di lavoro in cui coesistono ambiti professionali di cui alle lettere a) e b) il punteggio attribuito alla fascia deriva dalla somma dei relativi indicatori.

Fasce economiche								
Art.16, c.2 lett. a) e b)								
		1 ^A	2 ^A	3 ^A	4 ^A	5 ^A	6 ^A	7 ^A
	valore	8.000,00	9.500,00	11.500,00	13000,00	14000,00	15.000,00	16.000,00 / 18.000,00
	punti	Da 41 a 50	da 51 a 60	da 61 a 70	da 71 a 75	Da 76 a 80	Da 81 a 90	Da 91 a 100

I criteri per la retribuzione di risultato.

La retribuzione di risultato è correlata all'esito della valutazione della performance individuale ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs 150/09 che continua ad essere regolata dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance organizzativa e individuale del Consiglio – Assemblea legislativa regionale approvato dall'Ufficio di presidenza con delibera n. 742/153 del 19 dicembre 2018.

Il sistema di valutazione della Performance individuale delle posizioni di Elevata Qualificazione prevede la valutazione, su base annuale, dei seguenti ambiti correlati a:



- indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità a cui è attribuito il peso prevalente nella valutazione complessiva
- raggiungimento di obiettivi specifici
- qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, competenze professionali e manageriali, nonché comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate

<p>1.</p> <p>Nell'ambito della relativa scheda il dirigente procede alla pesatura degli elementi di ciascun parametro, individuando per la parte relativa agli obiettivi anche gli indicatori ed il target.</p>	<p>2.</p> <p>La retribuzione di risultato è erogata in base al punteggio acquisito secondo le seguenti fasce:</p> <ul style="list-style-type: none">- fino a 50 punti: nessun compenso- da 51 a 70 punti: 60% dell'indennità di risultato max attribuibile- da 71 a 90 punti: 80% dell'indennità di risultato max attribuibile- da 91 a 100 punti: 100% dell'indennità di risultato max attribuibile	<p>3.</p> <p>La valutazione delle prestazioni, dei risultati conseguiti e dei comportamenti dei titolari di incarichi di EQ e la liquidazione dei relativi compensi, sono effettuate, rispettivamente, entro il mese di gennaio ed entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.</p>
--	--	---

Conformemente alla previsione dell'articolo 17 del CCNL del 16 novembre 2022 alla retribuzione di risultato è attribuita una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e risultato di tutte le posizioni previste nell'ordinamento del Consiglio-Assemblea legislativa. A tal fine è preso come riferimento la previsione di uno stanziamento di Bilancio per posizione e risultato pari da euro 345.115,84: determinazione del Fondo risorse decentrate 2023.

Incarichi ad interim

Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione, per la durata dello stesso, nell'ambito della retribuzione di risultato, al lavoratore è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

Criteri per il conferimento degli incarichi

Gli incarichi relativi alle posizioni di Elevata Qualificazione sono attribuiti con decreto dei dirigenti consiliari.



Per il conferimento degli incarichi sono individuati tre macro requisiti comuni ad entrambe le tipologie di posizione di cui all'articolo 16, comma 2 lettera a) e b) del contratto:

1. requisiti culturali,
2. attitudine e capacità professionale dimostrata,
3. esperienza professionale acquisita.

Gli elementi da valutare in sede di conferimento degli incarichi sono i seguenti:

Requisiti culturali
a) diploma di laurea (in alternativa al titolo di laurea sono considerati gli anni di professionalità nella cat. D con valutazione positiva)
b) punteggio di laurea
c) diploma di scuola media superiore attinente
d) specializzazioni e/o abilitazioni conseguite
e) corsi di aggiornamento, di formazione, di qualificazione (di almeno 30 ore)
f) altri titoli (pubblicazioni, idoneità in concorsi, attività di aggiornamento non rientranti nella lettera e)
Attitudine e capacità professionale dimostrata
a) capacità di conseguimento degli obiettivi assegnati
b) capacità di gestire autonomamente le problematiche inerenti l'attività di competenza
c) capacità di gestire il tempo di lavoro e di assicurare una adeguata presenza in servizio
d) capacità di gestione ottimale del personale; di indirizzare, motivare e valutare i collaboratori creando un clima organizzativo favorevole alla produttività (solo per le posizioni che comportano il coordinamento di altri addetti)
e) capacità di promuovere e gestire le innovazioni tecnologiche ed i miglioramenti organizzativi, di proporre soluzioni innovative e migliorative nei settori curati
f) capacità di curare e diffondere l'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico
g) capacità relazionale interna ed esterna di collaborazione con altre strutture e di integrazione delle funzioni di diversa competenza
h) qualità dell'apporto personale
Esperienza professionale acquisita
a) servizio in categoria D / area Funzionari ed Elevata Qualificazione
b) esperienza acquisita in posizioni di responsabilità di funzioni corrispondenti o affini a quelle della posizione
c) esperienza acquisita in posizioni di responsabilità non corrispondenti o attinente alla posizione da ricoprire
d) esperienza acquisita nello svolgimento di funzioni corrispondenti o affini a quelle proprie della posizione



DELIBERA N. 395

SEDUTA N. 137

DATA 13.11.2023

pag.
12

La procedura di affidamento degli incarichi verrà espletata attraverso un avviso predisposto dal Segretario generale e pubblicato sulla intranet dell'ente, a cui potrà accedere il personale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in possesso dei requisiti richiesti.

Ai fini del conferimento degli incarichi delle posizioni di Elevata Qualificazione gli aspiranti aventi titolo presenteranno il curriculum vitae.

Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del dirigente della struttura nel cui ambito gli stessi sono stati conferiti, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.